Prot. n.115/I Carpignano Sesia, 24 ottobre 2016

**ALLA Sig.ra Brendolan Cristina**

**ALL’ALBO ON LINE**

**AL SITO WEB**

**Oggetto**: **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI FORMATORE DELLE ATTREZZATURE PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo specifico - 10.8, Azione 10.8.1**

Codici: CUP: F36J15001150007 CIG:ZEB189BABD

* VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con cui questa scuola viene autorizzata dal MIUR, ad attuare il progetto Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020 – “Infrastrutture per l’istruzione”- FESR – Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1;
* PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione, nel collaudo, e nella formazione all’uso delle attrezzature;
* VISTO che le linee guida emanate dal MIUR per la realizzazione degli interventi consentono la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
* VISTO il proprio Avviso per il reclutamento dell’esperto Formatore interno all’ Istituto Comprensivo, prot. n. 103 del 17/10/2016
* VISTA l’istanza presentata dall’aspirante “interno”;
* VISTO il punteggio attribuito dalla commissione preposta sulla base dei criteri definiti dal Bando;
* VISTA la graduatoria definitiva.
* VISTO che la Sig.ra Brendolan Cristina individuato come formatore, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato;
* CONSIDERATO che la Sig.ra Brendolan Cristina non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

**TRA**

L’Istituto Comprensivo Piero Fornara, in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Dott. Marola Riccardo di seguito denominato Istituto

**E**

La sig.ra Brandolan Cristina, di seguito denominato esperto,

**SI STIPULA**

il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale e **SI CONVIENE** quanto segue:

***Art. 1: Oggetto***

* L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto la propria opera intellettuale;
* La prestazione dovrà svolgersi presso l’Istituto, in orari diversi dal proprio normale orario di servizio;

***Art. 2: Durata***

* Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.

***Art. 3: Obblighi dell’esperto***

L’esperto progettista si impegna a:

* Compiere attività di formazione sul personale individuato e destinato alla formazione specifica in questione.

***Art. 4: Verifiche***

L’Esperto si impegna a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, ogni genere di informazione e a consegnare specifiche relazioni sull’attività svolta, qualora richieste.

***Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento***

* Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del compenso.
* La prestazione d’opera ammonta a **5,62** ore retribuite a **€ 22 ,23 /h** per un compenso lordo di **€ 125,00 (massimo importo pari al 2% dell’assegnato)** onnicomprensivo di tutti gli oneri, indicato dalle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei Piani Integrati annualità 2014/2020 finanziati con il fondo FESR.
* La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato.

***Art. 6: Documenti da esibire per liquidazione compensi***

* Per l’esperto dipendente dell’Istituto è fatto obbligo il deposito dell’IBAN agli atti della Scuola

***Art. 7: Responsabilità verso terzi***

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

***Art.8: Cessione del contratto***

E’ fatto espresso divieto all’ esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso.

***Art. 9: Modificazioni***

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

***Art. 10: Recesso***

* Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del progetto", l’ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
* L’assenza non giustificata dell’esperto comporterà il recesso del contratto.
* L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

***Art.11: Clausola risolutiva espressa***

* Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
* In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di risoluzione indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della medesima.

***Art. 12: Titoli***

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

***Art. 13: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale***

* Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

***Art. 14: Foro competente***

In caso di controversie il Foro competente è unicamente quello Novara.

***Art. 15: Trattamento dati personali***

* Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONTRAENTE

Sig.ra Brendolan Cristina

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Dott. Marola Riccardo